



Il Ministro della cultura

Atto di indirizzo per la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani autori, ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'annualità 2026

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e, in particolare, l'articolo 71-octies, comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, il quale ha previsto che “*Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, e successive modificazioni, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;

VISTI, in particolare, l'articolo 1, rubricato “*Piano Olivetti per la cultura*”, e l'articolo 2, rubricato “*Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato*”, del decreto-legge n. 201/2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, rep. n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

RILEVATA l'esigenza di provvedere all'emanazione del richiamato Atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla Società Italiana Autori ed Editori le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale, di cui al citato



Il Ministro della cultura

articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

CONSIDERATO che il presente Atto di indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ferma restando la responsabilità della Società Italiana Autori ed Editori nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili;

CONSIDERATI i risultati raggiunti attraverso i bandi del programma “*Per Chi Crea* (ed. 2025)”, emanati in attuazione dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del 10 giugno 2025, rep. n. 191, e valutata l'opportunità di aggiornare i criteri ivi indicati, per perseguire con ancor maggior efficacia gli obiettivi dettati dall'articolo 71-*octies* della legge n. 633/1941, monitorando i risultati dei progetti ammessi a contributo;

EMANA

il seguente Atto di indirizzo

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Atto di indirizzo individua, per l'annualità 2026, le priorità culturali e le tipologie di progetti che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a favorire la creatività dei giovani autori, dei giovani artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale o cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro o di studio. In tal caso potranno essere finanziati solamente i progetti la cui realizzazione avvenga sul territorio italiano.
2. I progetti devono essere finalizzati a rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea e devono perseguire l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale, favorendo lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e promuovendo la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento.
3. Il 10% di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, quanto nella scelta dei settori disciplinati beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.

Articolo 2 Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti

1. I progetti saranno valutati, prioritariamente, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - l'ampliamento dell'offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al



Il Ministro della cultura

- superamento del *cultural divide* e a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità, nonché dirette a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
- la promozione dell'accessibilità all'offerta culturale, anche quale strumento di coinvolgimento intergenerazionale;
 - la promozione di iniziative in sinergia con residenze per anziani e centri diurni per disabili;
 - la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;
 - l'internalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale;
 - la promozione del dialogo e della cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, nonché la rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
 - la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale;
 - il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti;
 - l'inclusione sociale.
2. I settori oggetto dei progetti devono essere i seguenti:
- a) arti visive, performative e multimediali;
 - b) cinema;
 - c) danza;
 - d) libro e lettura;
 - e) musica;
 - f) teatro.
3. Possono formulare domanda di ammissione al beneficio, tramite presentazione di un progetto conforme alle disposizioni dei commi 2 e 3, tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché titolari di partita IVA.
4. Nei settori considerati, non possono essere finanziati i progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della cultura.

Articolo 3 **Ripartizione delle risorse**

1. Il bando deve essere pubblicato entro il 15 settembre 2026.
2. Nel bando di cui al comma 1, deve essere previsto un termine congruo per la presentazione



Il Ministro della cultura

- delle candidature, comunque di non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, deve essere nominata la Commissione di valutazione dei progetti.
 4. Le risorse sono assegnate dalla SIAE nei termini e con le modalità previste nel bando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 e secondo le quote sottoindicate:
 - a) il 30% per il sostegno, la creazione, la produzione, l'edizione e la fissazione di opere primarie nei settori di cui all'articolo 2;
 - b) il 20% alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d'arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 40% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane;
 - c) il 20% dedicato alla professionalizzazione dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, Accademie, Conservatori, enti specializzati, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;
 - d) il 30% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti dal vivo nazionali e internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo che extra europeo. Tale attività potrà essere perseguita, inoltre, attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche.
 5. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura a evidenza pubblica di selezione dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 4 Vigilanza e pubblicità

1. Il Dipartimento per le attività culturali svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente Atto di indirizzo.
2. A tal fine, la SIAE informa tempestivamente il Dipartimento per le attività culturali delle determinazioni assunte riguardo all'attuazione del presente Atto di indirizzo ed, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui all'articolo 3, trasmette al Dipartimento per le attività culturali un rendiconto dettagliato e analitico delle spese effettuate per lo svolgimento di tale procedura, accompagnato da una relazione illustrativa, per la verifica di congruità.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, la SIAE trasmette al Dipartimento per le attività culturali tutti i progetti selezionati ad esito della procedura di cui all'articolo 3,



Il Ministro della cultura

che dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero. La SIAE pubblica, altresì, sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

4. Ad esito della realizzazione dei progetti e della presentazione della documentazione finale per la rendicontazione degli stessi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, la SIAE trasmette al Dipartimento per le attività culturali una relazione sugli esiti dei progetti finanziati.

Roma, 20 maggio 2026

II MINISTRO